



**COMUNE DI FIUMICINO**  
(Provincia di Roma)

**REGOLAMENTO**  
**DI ACCESSO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE**

Approvato con deliberazione consiliare n. 35 del 13 luglio 1995

## INDICE

Art. 1 Finalità .....	3
Art. 2 Utenti .....	3
Art. 3 Criteri e standard.....	3
Art. 4 Modalità.....	4
Art 5 Personale.....	4
Art 6 Tempi.....	5

## **Art. 1**

### **Finalità**

Il Servizio di assistenza domiciliare è parte della rete dei servizi territoriali ed è costituito dal complesso delle prestazioni di natura socio-assistenziale prestate presso l'ambiente di vita di minori, anziani, disabili fisici e psichici al fine di:

- consentire la permanenza nel proprio ambito di vita;
- ridurre e prevenire l'esigenza di ricorso alle strutture residenziali;
- recuperare e promuovere la capacità di autonomia dell'utenza;
- evitare l'emarginazione dei membri più deboli del nucleo familiare e la disgregazione, anche temporanea, della famiglia;
- favorire l'integrazione e la partecipazione alla vita della comunità di appartenenza.

## **Art. 2**

### **Utenti**

Gli interventi di assistenza domiciliare sono finalizzati a far fronte a situazioni di particolare bisogno di nuclei familiari e singoli individui individuate dal Servizio Sociale Comunale in collaborazione con i servizi della U.S.L., riferiti a:

- a) minori, adulti e anziani che convivono con una o più persone autosufficienti, che hanno perso del tutto o in modo grave, anche temporaneamente, le capacità fisiche e/o psichiche di autosufficienza come contributo all'aiuto espresso dal nucleo convivente;
- b) adulti e anziani, non conviventi con persone autosufficienti e minori, con capacità fisiche e/o psichiche di autosufficienza ridotte, sulla base di uno specifico progetto riabilitativo, con capacità residue che consentono l'autonoma permanenza dello stesso presso il proprio domicilio se sussidiato dalla costante erogazione del servizio di assistenza domiciliare;
- c) minori soggetti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziarie o inseriti in nuclei familiari che presentano carenze di tipo relazionale e/o insufficienza di stimoli socio-culturali; minori per i quali si prospetta l'inserimento in istituto o per i quali sia progettabile un rientro in famiglia dall'istituto.

## **Art. 3**

### **Criteri e standard**

Criterio generale che presiede all'erogazione del servizio è il riconoscimento dello stato di bisogno dell'utente; tale valutazione è effettuata sulla base dello specifico professionale dell'Assistente Sociale, ai sensi della legge n. 84 del 23.3.1993, in armonizzazione con quanto previsto dalla legge regionale 80/88 e successivo regolamento applicativo approvato con deliberazione del Consiglio Regionale 1020/89, per quanto attiene alla determinazione autosufficienza:

- 1) livello stabile di non autosufficienza;
- 2) livello di parziale autosufficienza;
- 3) livello di esposizione a rischio di diminuzione o perdita di autosufficienza o pregiudizio per lo sviluppo.

Ai quali corrispondono rispettivamente modalità alte (fascia a), medie (fascia b) e basse (fascia c) di intensità assistenziale anche in relazione alle varie aree di intervento come sotto riportato.

Nei criteri generali rientrano valutazioni attinenti alla situazione socio-familiare, economica, alloggiativa, oltre che l'effettiva finalizzazione del servizio agli obiettivi di cui al art. 1;

#### **INDIVIDUAZIONE DELL'UTENZA E STANDARDS ASSISTENZIALI PER AREE**

##### ***Area Minori***

Gli utenti di questo gruppo sono collocati al 2° e 3° livello come sopra indicato, necessitano conseguentemente di un'intensità assistenziale media e bassa:

- Fascia b) massimo 10 h. di intervento settimanale per minori sui quali insistono provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria (Tribunale dei Minorenni, Procura presso il T.M, del Giudice Tutelare o prescrizioni del Tribunale Civile), minori per i quali si attivino interventi di cui alla legge 184/83 (programmi di deistituzionalizzazione, sostegno all'istituto dell'affidamento familiare, ecc.), minori appartenenti a nuclei familiari su cui insistono forti disagi economico culturali e relazionali che li pongono a rischio giuridico
- Fascia c) massimo 5 h. di intervento settimanale per i minori appartenenti a nuclei familiari deprivati sul piano economico e culturale, esposti all'evasione scolastica, in pregiudizio per l'armonico sviluppo, a rischio di inserimento nel circuito giudiziale.

#### *Area della disabilità*

Comprende minori ed adulti in situazione di handicap collocati nei 3 livelli di definizione di autonomia.

- Fascia a) massimo 24 h. di intervento settimanale per persone pluriminorate (non deambulano, non possono assolvere agli atti quotidiani della vita, non possono comunicare e avere contatti con l'ambiente, non hanno familiari validi per assisterli o con familiari che possono concorrere parzialmente all'assistenza
- Fascia b) massimo 18 h. di intervento settimanale per persone pluriminorate (come in fascia a) con familiari in grado di assistere, persone con minorazione che limita - sia a livello motorio che intellettuale - parzialmente le capacità gestionali della vita quotidiana soli o con familiari non in grado di assisterli.
- Fascia c) massimo 12 h. di intervento settimanale per persone con ritardo mentale medio e medio/lieve, in grado di svolgere attività attinenti la sfera individuale (eventualmente supervisionata), ma con necessità di intervento nella sfera relazionale.

#### *Area della senescenza*

Comprende gli anziani la cui autosufficienza e pregiudicata in modo parziale, totale per limitati periodi collocati nei 3 livelli di definizione di autonomia.

- Fascia a) massimo 12 h. di intervento settimanale per anziani che, non possono assolvere agli atti quotidiani della vita, hanno familiari validi per assisterli o familiari che possono concorrere parzialmente all'assistenza;
- Fascia b) e c) massimo 5 h. di intervento settimanale per anziani su cui insistono limitate capacità di autonomia sole o con familiari in grado di assistere, anziani su cui sono necessari interventi di supporto nell'autonoma gestione della vita quotidiana e dell'ambito relazionale.

### **Art. 4 Modalità**

Il Servizio Sociale del Comune, in collaborazione con gli Assistenti Sociali dei servizi della U.S.L., dopo aver valutato lo stato di bisogno del singolo e/o del nucleo familiare e rilevata l'opportunità dell'erogazione del servizio, predisposto un piano di intervento, compreso l'utilizzo del mezzo di trasporto, compatibilmente con la presenza della copertura finanziaria, ammette l'utente al servizio con modalità che, sulla base degli standard di autosufficienza, saranno oggetto di una specifica comunicazione alla struttura convenzionate che dovrà erogare le prestazioni richieste entro cinque giorni lavorativi.

### **Art 5 Personale**

Il Servizio di Assistenza Domiciliare è espletato dalle seguenti figure professionali:

- Assistente domiciliare della struttura convenzionata, con compiti di aiuto nelle attività di assistenza diretta alla persona (alzarsi dal letto, pulizia personale, cura della persona, aiuto per il bagno, vestizione, assunzione dei pasti, corretta deambulazione, movimento di arti invalidi, uso di accorgimenti o attrezzi per lavarsi, vestirsi mangiare in modo autonomo, camminare, mobilitazione delle persone allettate); aiuto per il governo dell'alloggio e per le attività domestiche (cura delle condizioni igieniche dell' alloggio, riordino del letto e della stanza, cambio della biancheria, preparazione pasti, acquisti); accompagnamento dell'utente a piedi o con mezzi pubblici o della struttura convenzionata per visite mediche, fisioterapie, frequenza presso centri diurni, centri di formazione, centri sportivi visite guidate, brevi escursioni, accesso ai servizi, disbrigo pratiche varie e altre necessità; segnalazione di alterazione psichiche e/o fisiche dell'utente, promozione dei rapporti con i vicini e i parenti; assistenza nei periodi di ospedalizzazione; mantenimento dei rapporti con le strutture sociali, sanitarie, ricreative, culturali del territorio; informazioni su pratiche e servizi; svolgimento piccole commissioni; partecipazione alla programmazione dell'attività di assistenza domiciliare segnalando i problemi rilevati nel corso della propria attività; vigilanza telefonica, temperatura corporea e segnalazione situazioni anomalie battiti cardiaci.
- Educatore, con compiti di attuazione del progetto educativo, integrativo o sostitutivo del gruppo familiare, nell'ambito del piano di intervento predisposto.
- Coordinatore, con compiti di organizzazione e coordinamento degli interventi, raccordo sistematico con i servizi che hanno in carico l'utente, corretta e puntuale compilazione della scheda con la descrizione della prestazione e quanto previsto dalla convenzione.
- Assistente Sociale del Comune e della U.S.L., con compiti di valutazione delle richieste pervenute, analisi del bisogno ed individuazione dello standard assistenziale; supervisione sullo sviluppo del servizio; segretariato sociale; interventi integrativi di assistenza sociale.

## **Art 6 Tempi**

Il servizio si svolge di norma nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 20.00, in orari concordati compatibili con l'organizzazione del servizio e le esigenze dell'utenza; l'articolazione oraria delle prestazioni dovrà essere conformata alla flessibilità che la natura del servizio richiede, sulla base delle necessità dell'utenza e dell'organizzazione generale del servizio; sulla base di quanto sopra, e rilevata la necessità, sarà possibile autorizzare il recupero di prestazioni non effettuate, con verifica mensile.

L'utente è tenuto a comunicare in tempi utili l'eventuale assenza dal domicilio per aver diritto all'eventuale prestazione di recupero, qualora questa sia funzionale allo sviluppo del progetto concordato.